

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1762

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALOPOLI, BERLINGUER GIOVANNI, TESSARI GIANGIACOMO, BELARDI MERLO ERIASE, BRINI, GAMBOLATO, GUALANDI, ARNONE, BERNARDI ANTONIO, BRUSCA, CALONACI, CARLONI ADREUCCI MARIA TERESA, COLOMBA, DI GIOVANNI, FABBRI, FURIA, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, MOLINERI ROSALBA, PASTORE, SANDOMENICO, TAGLIABUE**

*Presentata il 22 maggio 1980*

Abrogazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484, concernenti la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 agosto 1978, n. 484, istitutiva della disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci, dettava norme anche per la revisione del prontuario terapeutico secondo i nuovi principi definiti dalla riforma sanitaria, fra cui l'efficacia terapeutica e l'economicità del prodotto, indicati nella legge di adozione del nuovo metodo per la determinazione del prezzo dei farmaci.

In questo contesto, riconosciuto che tutti i farmaci di provata efficacia terapeutica e quelli necessari per il trattamento di affezioni rilevanti sul piano sociale, per terapie di lunga durata e per il trattamen-

to di tutte le situazioni di emergenza clinica devono essere disponibili gratuitamente per gli assistiti, la legge 5 agosto 1978, n. 484, disponeva tuttavia la partecipazione degli utenti alla spesa per l'assistenza farmaceutica dei restanti farmaci, con la unica contromisura di accordare un rimborso forfettario di 10.000 lire all'anno ai titolari di pensione sociale.

La introduzione della quota di partecipazione (*ticket*) veniva assunta in via sperimentale, convenendosi sulla necessità di procedere ad una verifica sulla base della sua applicazione concreta e della contestuale realizzazione di una serie di provvedimenti che costituivano un

primo strumento per una politica complessiva nel settore farmaceutico.

L'obiettivo di un più razionale consumo e di una più elevata qualificazione sanitaria nel settore dell'assistenza farmaceutica non poteva essere conseguito con l'introduzione del *ticket*, che agiva solo sul soggetto più debole e meno responsabile, in ultima istanza, della decisione, il paziente, ma era condizionato dalla attuazione di un insieme di provvedimenti costituito da:

una corretta applicazione del metodo di determinazione del prezzo dei farmaci;

la abolizione della propaganda e pubblicità;

la adozione di un prontuario terapeutico in grado di influire sull'uso del farmaco da parte degli assistiti ma soprattutto di orientare le prescrizioni da parte dei medici e di contribuire a indirizzare secondo criteri di programmazione l'attività produttiva e di ricerca della stessa industria farmaceutica;

la approvazione di una nuova regolamentazione del regime di autorizzazione per la produzione, la distribuzione ed il commercio dei farmaci e della sperimentazione clinica nell'uomo;

una nuova disciplina atta a ricondurre ad una logica unitaria la gestione delle attività di registrazione, di revisione e di inserimento nel prontuario terapeutico dei farmaci;

la necessità di predisporre, all'interno del piano di settore, piani di investimenti su progetti finalizzati del CNR, della università e delle istituzioni scientifiche, ai quali chiamare a partecipare le industrie farmaceutiche.

Il Governo, nonostante il recepimento nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, di questa impostazione generale, ha proseguito sulla strada dei ritardi, delle inadempienze e delle distorsioni delle norme, tanto che il 14 novembre 1979, in una risoluzione approvata dalle Commissioni riunite della sanità e industria della

Camera, si è giunti a censurarne l'operato e ad impegnarlo nuovamente a procedere all'attuazione di tutti i punti sopracitati ed a rivedere, in particolare, le norme sul *ticket*.

Il nuovo prontuario terapeutico, definito dalla Commissione tecnica e regolarmente approvato dal Consiglio sanitario nazionale da oltre due mesi, incomprensibilmente non è stato ancora pubblicato. Del complesso di misure in materia di assistenza farmaceutica, l'unica che per volontà del Governo è pienamente operante resta l'applicazione del *ticket* che, a questo punto, assume il solo significato di una vera e propria tassa sulla salute per tutti i cittadini e per i ceti meno abbienti in particolare, dal momento che, come da noi facilmente pronosticato anche alla luce dell'esperienza di altri paesi, non è stato in grado in alcun modo di contenere i costi e i consumi farmaceutici. Anche nel 1979 infatti il consumo farmaceutico globale è ulteriormente aumentato di circa il 4 per cento in quantità e di oltre il 13 per cento in valore.

La strada del rimborso forfettario, previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 484, nella misura di 10 mila lire annuali per i pensionati sociali si è rivelata inadeguata e ingiusta, come più volte fatto rilevare dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati, mentre l'allargamento dell'esenzione ad altre categorie di pensionati e di ceti più poveri comporterebbe costi burocratici per il controllo e rischi di abusi destinati a vanificare ogni contenimento di spesa.

Se poi si considera che alcune Regioni e molte amministrazioni comunali hanno già da tempo ritenuto di dover intervenire con leggi e provvedimenti per eliminare il carico della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica per alcune fasce sociali con gli inconvenienti sopra accennati e con l'effetto di determinare diseguaglianze tra i cittadini da zona a zona del Paese, si dovrà convenire sulla opportunità e sulla urgenza di approvare la presente proposta di legge che abolisce il *ticket* farmaceutico per tutti i cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484, che istituiscono e regolano l'obbligo degli aventi diritto all'assistenza farmaceutica a corrispondere una quota del prezzo di vendita al pubblico di farmaci compresi nel prontuario terapeutico, sono abrogate.

### ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con una pari riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.